

Tajana Marco
commercialista
revisore contabile

Barlocco Marco
commercialista
revisore contabile

Galluccio Francesco
commercialista
revisore contabile

20025 Legnano (MI)
Via XX Settembre, 34

20122 Milano
Viale Bianca Maria, 3

Tel 0331595613
Fax 0331595713
studio@tbgstudio.it

CF 10168770963
PI 10168770963



Gentile cliente,
con la presente la informiamo che venerdì scorso, 19 marzo, il **Consiglio dei Ministri** ha approvato l'atteso "**Decreto Sostegni**".

Si richiamano, di seguito, in sintesi, le **principali novità** introdotte.

Nuovo contributo a fondo perduto

È riconosciuto un **contributo a fondo perduto** ai soggetti che svolgono **attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario**.

Il contributo spetta a condizione che **l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi 2020** sia **inferiore almeno del 30%** rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e corrispettivi **2019**.

Ai soggetti che hanno **attivato la partita Iva dal 2019** il contributo spetta **anche se il fatturato non ha subito la riduzione richiesta**.

Il contributo è determinato applicando una **percentuale** alla differenza tra il **fatturato medio mensile 2020** e quello **2019** (per i soggetti che hanno attivato la partita Iva nel 2019 **rilevano i mesi successivi all'attivazione**), così determinata:

– **60% se i ricavi e compensi del 2019** (o, più precisamente, del secondo periodo d'imposta antecedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto) **non sono superiori a 100.000 euro**,

- **50%** se i ricavi e compensi 2019 sono superiori a 100.000 euro ma **non superiori a 400.000 euro**,
- **40%** se i ricavi e compensi 2019 sono superiori a 400.000 euro ma **non superiori a 1 milione di euro**,
- **30%** se i ricavi e compensi 2019 sono superiori a 1 milione di euro e **fino a 5 milioni di euro**,
- **20%** se i ricavi o compensi 2019 sono superiori a 5 milioni e **fino a 10 milioni di euro**.

È comunque riconosciuto **l'importo minimo di 1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per i soggetti diversi** dalle persone fisiche. L'importo **massimo** è pari a **150.000 euro**.

Il contributo, a scelta **irrevocabile** del contribuente, può essere riconosciuto, nella sua **totalità**, in forma di **credito d'imposta**.

Per poter beneficiare del contributo, occorrerà presentare **apposita istanza all'Agenzia delle entrate entro 60 giorni** dalla data di avvio dell'**apposita procedura** telematica (ad oggi **non ancora disponibile**).

Registri IVA precompilati

Viene **differito al 1° luglio 2021** il termine a partire dal quale saranno messi a disposizione dei contribuenti i **registri Iva precompilati** e le **liquidazioni periodiche Iva precompilate**. Le **bozze della dichiarazione annuale Iva** saranno messe a disposizione a partire dalle operazioni Iva effettuate dal **1° gennaio 2022**.

Contributi per le attività con sede in centri commerciali – abrogazione

Vengono **abrogate** le previsioni dell'articolo 1, commi 14-bis e 14-ter, D.L. 137/2020, che prevedevano, nell'anno **2021**, un contributo a favore degli operatori con sede operativa nei **centri commerciali** e degli operatori delle **produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande**.

Contributi a fondo perduto per le attività nei comuni con santuari religiosi

Viene modificato l'articolo 59 D.L. 104/2020 in materia di contributi a fondo perduto per attività economiche e commerciali nei **centri storici**. A seguito delle modifiche

i **contributi** sono riservati alle attività svolte nei **comuni ove sono situati santuari religiosi** se la popolazione è **superiore a 10.000 abitanti**.

Misure di sostegno ai Comuni a vocazione montana appartenenti a comprensori sciistici

Viene istituito un **Fondo**, destinato alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano, per la **concessione di contributi a favore dei soggetti che esercitano attività d'impresa nei Comuni a vocazione montana** appartenenti a **comprensori sciistici**.

Proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente dalla riscossione

Viene esteso al **30 aprile** il **periodo sospensione** del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da **cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento** affidati all'Agente della riscossione (termine prima fissato al 28 febbraio).

I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione **entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione (31.05.2021)**.

Rottamazione ter e saldo e stralcio

Le rate della **rottamazione ter** e del **saldo e stralcio** in scadenza nel **2020** possono essere **versate entro il 31.07.2021**.

Le **rate** in scadenza il 28.02, il 31.03, il 31.05 e il 31.07.**2021** possono essere versate entro il **30.11.2021**.

Sono riconosciuti i c.d. "**5 giorni di tolleranza**".

Annullamento dei carichi

Sono **automaticamente annullati i debiti di importo residuo fino a 5.000 euro** risultanti da singoli carichi affidati agli agenti della riscossione **dal 2000 al 2010** (anche se ricompresi nelle varie forme di rottamazione) delle persone fisiche che hanno conseguito, nel 2019, un **reddito imponibile fino a 30.000 euro**. La stessa misura è estesa anche ai **soggetti diversi dalle persone fisiche** che hanno

conseguito, nel periodo d'imposta in corso al 31.12.2019, un **reddito imponibile fino a 30.000 euro**.

Sarà emanato, a tal fine, un apposito **decreto: fino alla data dell'annullamento** è comunque **sospesa la riscossione** dei debiti di importo residuo fino a **5.000 euro**.

Definizione avvisi bonari non spediti

Potranno essere emanati appositi provvedimenti per la **definizione** delle **somme** dovute a seguito di **avvisi bonari da liquidazioni automatiche non spediti nel rispetto del periodo di sospensione**, ma **elaborati** entro il **31.12.2020** (relativi alle dichiarazioni riferite al 2017) e entro il **2021** (relativi alle dichiarazioni riferite al 2018). La definizione **non** si estenderà invece ai **controlli formali ex** articolo 36-ter D.P.R. 600/1973.

Potranno accedere alla riduzione coloro che hanno registrato una **riduzione del volume d'affari superiore al 30%** (o dell'ammontare dei ricavi/compensi, se non è prevista la presentazione della dichiarazione Iva).

Sarà l'**Agenzia delle entrate** ad inviare la **proposta di definizione**, se sussistono i **requisiti** previsti.

In caso di **mancato pagamento** alle prescritte scadenze **la definizione non produce effetti**.

Riduzione canone Rai

Per l'anno 2021, per le **strutture ricettive nonché di somministrazione e consumo di bevande** in locali pubblici o aperti al pubblico, il **canone di abbonamento è ridotto del 30%**. È riconosciuto un **credito d'imposta** per coloro che **hanno già effettuato il pagamento**.

Indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport

Ai **lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e agli incaricati alle vendite**, già beneficiari delle indennità di cui agli articoli 15 e 15 bis D.L. 137/2020, è riconosciuta un'**indennità di 2.400 euro**.

Un'indennità (nella stessa misura) è riconosciuta al ricorrere di **ulteriori fattispecie** dettagliatamente indicate dalla norma.

È riconosciuta un'indennità ai **lavoratori** impiegati con **rapporti di collaborazione**, anche presso le **Asd** e le **Ssd**, in misura variabile in funzione dei **compensi relativi ad attività sportiva percepiti nel 2019**.

Aiuti di Stato

Il limite di 800.000 euro previsto dall'articolo 54 D.L. 34/2020 è stato portato a **1,8 milioni di euro**.

La richiamata disposizione normativa prevede un **regime-quadro per l'adozione di misure di aiuti di Stato** per l'emergenza Covid-19 da parte di **Regioni, Province autonome, Enti locali e Camere di Commercio**: in considerazione delle **varie modifiche introdotte a livello europeo** è stata dunque adeguata anche la **normativa nazionale**.

È stato aumentato anche l'importo massimo degli aiuti nel settore della **pesca e dell'acquacultura**, nonché nel **settore della produzione primaria di prodotti agricoli**.

Per qualsiasi informazione non esiti a contattarci, siamo, come sempre, a Sua disposizione.

Cordiali saluti

TBG STUDIO